CORTE DEI CONTI

Sent. n. 11/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30708 del Registro di Segreteria, proposto da

F. E. , nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), e residente a Omissis in Omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Rago e Stabilito Gualtiero Ferrari per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Piacenza, Via S. Eufemia 30, presso lo studio dell'Avv. Rago

ricorrente

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.

Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere; spese compensate.

FATTO

Il ricorrente, già appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco, in quiescenza, è titolare di pensione liquidata con il sistema di calcolo c.d. misto, non potendo far valere, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, dunque: "retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995" (calcolate ex DPR 29 dicembre 1973, n. 1092), e "contributivo per le anzianità maturate a partire dal 01.01.1996" (calcolate ex L. 08.08.1995, n. 335).

Lamenta il fatto che l'INPS, nel liquidare il trattamento pensionistico, non abbia applicato, per la determinazione della quota di pensione regolata dal sistema retributivo, la corretta aliquota di rendimento prevista dall'art. 54, co. 1 del DPR 1092/1973.

L'INPS si è costituito dichiarando di essersi adeguato in via amministrativa alle sentenze della Corte dei conti, SS.RR., n. 1\2021 e n. 12\2021 e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.

Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale".

La causa è stata discussa all'udienza del 22.01.2025.

DIRITTO

L'Istituto previdenziale si è adeguato in via amministrativa alle sentenze rese dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, n. 1\2021 e n. 12\2021, liquidando al ricorrente il corretto trattamento previdenziale.
Occorre quindi dichiarare cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti. Vista la complessità della questione oggetto di giudizio, che ha visto alternarsi pronunce giurisprudenziali contrastanti, si compensano integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Milano, 22.01.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23.01.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)